



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° [REDACTED]

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 5

19/07/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

688

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | FANIZZA | VITO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MARTINA | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:


19.7.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 OTT 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA



Il Segretario
IL SEGRETARIO
Rag. Claudio RICCHIUTI

- sul ricorso n° [REDACTED]
depositato il 25/02/2003

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [REDACTED] I.C.I. 1998
contro COMUNE DI TARANTO
difeso da:

FUMAROLA AVV. STEFANO
VIA ABRUZZO 1 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [REDACTED] I.C.I. 1999
contro COMUNE DI TARANTO

difeso da:

FUMAROLA AVV. STEFANO
VIA ABRUZZO 1 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

COPIA USO STUDIO



SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 

UDIENZA DEL

(segue)

19/07/2011

ore 09:00

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

Con il ricorso depositato il 25.05.2003 [redacted] -in atti meglio qualificato e legalmente rappresentato- si oppone agli avvisi di liquidazione nn. [redacted] e [redacted] con i quali il Comune di Taranto recupera la maggiore ICI rispettivamente per gli anni di imposta 1998 e 1999. Ne eccepisce l'illegittimità in relazione alla decadenza sei termini, all'inesistenza della motivazione, alla assoluta carenza della prova, nonché alla erroneità dell'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni. Ne chiedendo pertanto in via pregiudiziale l'annullamento ed in via subordinata la massima riduzione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, come pure l'applicazione delle mitigazioni previste dalle vigenti disposizioni. Conclude richiedendo la condanna dell'Ufficio al pagamento di onorari e spese con distrazione in favore del difensore anticipatario.

E' costituito il Comune di Taranto sostenendo con proprie deduzioni scritte che: contrariamente a quanto sostenuto *ex adverso* l'atto impugnato è correttamente motivato; nell'avviso di liquidazione è stata considerata la sola maggiore imposta derivante dalla differenza tra la rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio di Taranto e la rendita provvisoria dichiarata da altro contribuente per caso analogo ex art. 5 comma 4 D.Lgs. 504/1992; a seguito della sentenza su ricorso proposto dallo IACP avverso la rendita, che la ricorrente chiede venga tenuto conto, che però l'UTE rideterminato in misura minore rispetto a quella vecchia impugnata ed annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale l'ente impositore ha comunicato alla concessionaria So.ge.t. lo sgravio delle maggiori somme; non sono applicate le sanzioni. Chiede che in ragione dello sgravio operato la Commissione adita stabilisca la debenza da parte della ricorrente della residua imposta portata dall'atto impugnato e derivante dalla differenza tra la rendita rideterminata e quella provvisoria dichiarata, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

All'odierna pubblica udienza, fissata per la discussione del ricorso, sono presenti le parti che si riportano alle conclusioni già rassegnate rispettivamente in sede di presentazione del ricorso e in quella della costituzione in giudizio con le avverse deduzioni scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Come riportato dal contribuente, con sentenza n. 142 depositata il 02.05.2002 questa Commissione Tributaria Provinciale, accogliendo il ricorso presentato dallo IACP di Taranto, ha annullato tra le altre anche le rendite riguardanti i due immobili indicati nella opposizione oggi in discussione. Poiché l'avviso di liquidazione contestato è stato notificato in data 13.12.2002, si appalesa la sua totale illegittimità perché formato sulla base di una rendita già dichiarata inesistente dalla richiamata sentenza numero 142/2002. Per gli anni 1998 e 1999 il ricorrente ha agito correttamente eseguendo il calcolo dell'ICI dovuta sulla base della rendita similare perché l'annullamento di quella preesistente non consentiva altre possibilità di calcolo. La procedura indicata nelle deduzioni del Comune in ordine al comma 1 dell'art. 11 D.Lgs. 505/1992, se effettivamente seguita, non ha prodotto alcun risultato ai fini dell'attribuzione della rendita e pertanto nessuna maggiore imposta è dovuta nel caso di specie. Neppure può essere presa in considerazione la richiesta del Comune di calcolare l'ICI sulla base della rendita variata con la messa in atti della stessa dal 12.03.2003 in quanto questa rendita poteva essere applicata solo dal 01.01.2004. Va così convalidato il calcolo dell'imposta eseguito dal contribuente sulla base di rendita similare e null'altro può essergli richiesto. Quanto fin qui esposto è assorbente di ogni altra eccezione sollevata dalle parti. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto -Sezione quinta-, pronunciando sul ricorso proposto da [redacted] avverso gli avvisi di liquidazione n. [redacted] e [redacted] per ICI relativa agli anni di imposta 1998 e 1999 emessi dal Comune di Taranto, così provvede: in accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati; liquida le spese di questo giudizio equitativamente stabilite in € 500,00 oltre IVA e CAP di legge, da distrarsi in favore del costituito difensore, ponendole a completo carico del Comune di Taranto.

Così deciso in Taranto il 19 luglio 2011

Il Presidente e relatore

